



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 133/18

Lussemburgo, 19 settembre 2018

Sentenza nella causa C-438/16 P
Commissione/Francia e IFP Énergies nouvelles

La Corte statuisce che il Tribunale dell'UE deve riesaminare la questione se la Commissione possa qualificare come aiuto di Stato la garanzia implicita illimitata concessa dallo Stato francese all'Institut français du pétrole

L'Institut français du pétrole (oggi denominato IFP Énergies nouvelles) è un ente pubblico francese che svolge compiti di ricerca e sviluppo, formazione nonché informazione e documentazione. Fino al 2006, l'IFP era costituito nelle forme di una persona giuridica di diritto privato, sottoposta al controllo economico e finanziario del governo francese. Nel 2006, l'IFP è stato trasformato in una persona giuridica di diritto pubblico, vale a dire un ente pubblico a carattere industriale e commerciale (EPIC).

Nel 2011¹, la Commissione ha dichiarato che il conferimento di tale status aveva prodotto l'effetto di attribuire all'IFP una garanzia pubblica illimitata su tutte le sue attività. Essa ha ritenuto che la copertura, con tale garanzia, delle attività economiche dell'IFP (quali le attività di trasferimento di tecnologia e di ricerca contrattuale) costituisse in larga misura un aiuto di Stato. La Commissione ha infatti ritenuto che l'IFP traesse un vantaggio economico effettivo dalla garanzia implicita e illimitata dello Stato nell'ambito dei suoi rapporti con i fornitori e i clienti e che tale vantaggio fosse selettivo nei limiti in cui i concorrenti dell'IFP, soggetti alle procedure di insolvenza di diritto ordinario, non beneficiavano di un'analoga garanzia dello Stato. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che, salvo il rispetto di determinate condizioni, l'aiuto di Stato così concesso potesse essere considerato compatibile con il mercato interno.

La Francia e l'IFP hanno adito il Tribunale dell'Unione europea per far annullare la decisione della Commissione. Con sentenza del 26 maggio 2016², il Tribunale ha accolto i ricorsi e ha annullato la decisione della Commissione nella parte in cui quest'ultima qualifica come aiuto di Stato la garanzia derivante dallo status di EPIC dell'IFP. Insoddisfatta di quanto dichiarato nella sentenza del Tribunale, la Commissione chiede l'annullamento della stessa dinanzi alla Corte di giustizia.

Con la sentenza odierna, la Corte annulla la sentenza del Tribunale e rinvia al medesimo la causa per il riesame.

La Corte ritiene, anzitutto, che il solo fatto che l'IFP benefici di una garanzia di Stato sia tale da consentire alla Commissione di presumere che, grazie alla garanzia inerente al suo status, un EPIC come l'IFP benefici o possa beneficiare, nei suoi rapporti con gli istituti bancari e finanziari, di condizioni finanziarie più vantaggiose di quelle normalmente consentite nei mercati finanziari. Per avvalersi di tale presunzione, la Commissione non era tenuta a dimostrare gli effetti concreti prodotti dalla garanzia in questione. Inoltre, il fatto che il beneficiario di una tale garanzia non abbia tratto in passato alcun vantaggio economico effettivo dal suo status di EPIC non è sufficiente, di per sé, a superare la presunzione di esistenza di un vantaggio. Il Tribunale ha quindi

¹ Decisione 2012/26/UE della Commissione, del 29 giugno 2011, relativa all'aiuto di Stato C 35/08 (ex NN 11/2008) concesso alla Francia a favore dell'ente pubblico «Institut français du pétrole» (GU 2012, L 14, pag. 1).

² Sentenza del Tribunale, del 26 maggio 2016, Francia e IFP Énergies nouvelles/Commissione ([T-479/11](#) e [T-157/12](#), v. anche comunicato stampa n. [53/16](#)).

erroneamente ritenuto, nella sua sentenza, che la presunzione fosse stata superata per tale ragione.

Inoltre, la Corte statuisce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che la presunzione di esistenza di un vantaggio sia limitata ai rapporti tra un EPIC e gli istituti bancari e finanziari. Se è vero, infatti, che la presunzione non può essere estesa automaticamente ai rapporti di un EPIC con i suoi fornitori e i suoi clienti, occorre tuttavia esaminare se, tenuto conto dei comportamenti di tali fornitori e clienti, il vantaggio che l'ente interessato può trarne sia simile a quello che il medesimo trae dai suoi rapporti con gli istituti bancari e finanziari. In particolare, la Commissione è tenuta a verificare se i comportamenti dei fornitori e dei clienti nel mercato interessato giustifichino un'ipotesi di vantaggio analoga a quella che sussiste nei rapporti dell'EPIC con gli istituti bancari e finanziari.

Pertanto, la Corte rinvia la causa al Tribunale affinché quest'ultimo riesamini la decisione della Commissione alla luce delle considerazioni esposte nell'odierna sentenza.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575